



DIRIGENTISCUOLA- Di.S.Conf.
ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE-SINDACALE
DIRIGENTI AREA ISTRUZIONE E RICERCA
CONFEDERATI CODIRP

LA VALUTAZIONE NELLA SCUOLA PRIMARIA DAL VOTO AL GIUDIZIO DESCRITTIVO

A CURA DI RITA GUADAGNI

A-S- 2020/21

Il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, ha previsto che “in deroga all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, dall'anno scolastico 2020/2021, la valutazione finale degli apprendimenti degli alunni delle classi della scuola primaria, per ciascuna delle discipline di studio previste dalle indicazioni nazionali per il curricolo è espressa attraverso un giudizio descrittivo riportato nel documento di valutazione e riferito a differenti livelli di apprendimento, secondo termini e modalità definiti con ordinanza del Ministro dell'istruzione”.

Il decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 recante “Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia” e in particolare l'articolo 32, comma 6 sexies che estende il giudizio descrittivo anche alla valutazione periodica degli apprendimenti;

Ordinanza del MI prot.n. 172 del 4/12/20 Valutazione periodica e finale degli apprendimenti delle alunne e degli alunni delle classi della scuola primaria -LINEE GUIDA La formulazione dei giudizi descrittivi nella valutazione periodica e finale della scuola primaria

Nota MI prot.n. 2158 del 4/12/20 avente per oggetto : Valutazione scuola primaria – Trasmissione Ordinanza e Linee guida e indicazioni operative

Il parere reso dal Consiglio superiore della pubblica istruzione (d'ora in poi CSPI) nel corso della seduta plenaria n. 48 del 2 dicembre 2020

COSA RESTA DELL'IMPIANTO PRECEDENTE

- Il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, recante “Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107
- Il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66 recante “Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107”
- Il decreto legislativo 7 agosto 2019, n. 96 Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66
- La legge 20 agosto 2019, n. 92, recante “Introduzione dell'insegnamento scolastico dell'educazione civica”
- Il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275 “Regolamento recante norme in materia di Autonomia delle istituzioni scolastiche ai sensi dell'articolo 21, della legge 15 marzo 1999, n. 59” e in particolare l'articolo 4, comma 4
- Il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 16 novembre 2012, n. 254, recante “Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione
- Modello valido su tutto il territorio nazionale per la certificazione delle competenze (allegato A al D.M. 742/2017).

RITORNO AL PASSATO O SGUARDO AL FUTURO?

« L'ottica è quella della valutazione per l'apprendimento, che ha carattere formativo poiché le informazioni rilevate sono utilizzate anche per adattare l'insegnamento ai bisogni educativi concreti degli alunni e ai loro stili di apprendimento, modificando le attività in funzione di ciò che è stato osservato e a partire da ciò che può essere valorizzato. D'altro canto, chiare indicazioni che vanno in questa direzione sono già presenti nel decreto legislativo n. 62/2017» Linee Guida

D.Lgs 62/2017 Art. 1 comma 1 «Principi. Oggetto e finalità della valutazione e della certificazione 1. La valutazione ha per oggetto il processo formativo e i risultati di apprendimento delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti delle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione e formazione, ha finalità formativa ed educativa e concorre al miglioramento degli apprendimenti e al successo formativo degli stessi, documenta lo sviluppo dell'identità personale e promuove la autovalutazione di ciascuno in relazione alle acquisizioni di conoscenze, abilità e competenze.»

SUPERAMENTO della contraddizione insita nel decreto legislativo n. 62/2017.

valutazione formativa



voto in decimi classificatorio -sanzionatorio

LA TEMPISTICA

«Visti i tempi ristretti per l'elaborazione e la delibera collegiale dei criteri di valutazione, così come previsto dall'articolo 4, comma 4 del DPR 275/99, **le Istituzioni Scolastiche**, stante l'aggiornamento del Piano Triennale dell'Offerta Formativa entro la data di inizio delle iscrizioni, **possono aggiornare la sezione relativa alla valutazione entro la data prevista per la chiusura delle stesse (25 gennaio)**. Si tratta, comunque, di una elaborazione in fieri, chiamata ad aggiornarsi e a meglio definirsi sulla base delle esperienze condotte.»

- Trasmissione Ordinanza e Linee guida e indicazioni operative-

Le scuole possono trovare soluzioni anche provvisorie purchè coerenti con l'impostazione normativa



CONCILIARE LE VALUTAZIONI GIÀ REGISTRATE CON LE NUOVE DISPOSIZIONI

*«In questa prima fase di applicazione della normativa, con riferimento alle valutazioni periodiche per l'anno scolastico 2020/21, anche in ragione del fatto che la modifica interviene a ridosso delle scadenze previste, **le Istituzioni Scolastiche possono correlare i livelli di apprendimento direttamente alle discipline e gli insegnanti operare la determinazione del livello anche in coerenza con le valutazioni in itinere già effettuate, da commisurare comunque rispetto ai descrittori. Non è peraltro particolarmente complesso trasporre le valutazioni in itinere (in gran parte effettuate attraverso un voto numerico) nei livelli (a mero titolo esemplificativo, 9/10: avanzato; 7/8: intermedio, etc), ma è opportuno sottolineare l'esigenza di sfuggire da semplicistici automatismi e rapportare le valutazioni in itinere e il complesso dei traguardi raggiunti dagli alunni ai descrittori.»***

- Trasmissione Ordinanza e Linee guida e indicazioni operative-

L'ORDINANZA E LE LINEE GUIDA

A decorrere dall'anno scolastico 2020/2021 **la valutazione periodica e finale degli apprendimenti** è espressa, per ciascuna delle discipline di studio previste dalle Indicazioni Nazionali, ivi compreso l'insegnamento trasversale di educazione civica di cui alla legge 20 agosto 2019, n. 92, **attraverso un giudizio descrittivo riportato nel documento di valutazione**

I giudizi descrittivi sono riferiti agli obiettivi oggetto di valutazione definiti nel curriculum d'istituto, e sono riportati nel documento di valutazione. Nel curriculum di istituto sono individuati, per ciascun anno di corso e per ogni disciplina, gli obiettivi di apprendimento oggetto di valutazione periodica e finale.

Gli obiettivi sono riferiti alle Indicazioni Nazionali, con particolare attenzione agli obiettivi disciplinari e ai traguardi di sviluppo delle competenze.

I giudizi descrittivi da riportare nel documento di valutazione **sono correlati ai seguenti livelli di apprendimento**, in coerenza con i livelli e i descrittori adottati nel Modello di certificazione delle competenze, e riferiti alle dimensioni indicate nelle Linee guida: **a) In via di prima acquisizione b) Base c) Intermedio d) Avanzato**

VALUTAZIONE :COMPORTAMENTO, RELIGIONE CATTOLICA, ATTIVITÀ ALTERNATIVA

La descrizione del processo e del livello globale di sviluppo degli apprendimenti resta invariata (giudizio)

Il comportamento viene valutato dai docenti della classe attraverso un giudizio sintetico. La valutazione del comportamento fa riferimento allo sviluppo delle competenze di cittadinanza.

La valutazione della religione cattolica, o delle attività alternative, a seconda della scelta dell'alunno, viene svolta dal relativo docente attraverso un giudizio sintetico sull'interesse mostrato dagli alunni per la materia e sui risultati raggiunti. Il giudizio è reso con una nota distinta.

Documento di valutazione

I docenti di religione e alternativa non scrivono i loro obiettivi nella scheda di valutazione?

Per la valutazione della religione cattolica e delle attività alternative si continua a seguire quanto previsto dal decreto legislativo 62/2017. E' predisposta una nota distinta con giudizio sintetico sull'interesse manifestato e i livelli di apprendimento conseguiti dall'alunno.

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI DEGLI ALUNNI CON DISABILITÀ, DSA E BES

- La valutazione delle alunne e degli alunni con disabilità certificata è correlata agli obiettivi individuati nel piano educativo individualizzato predisposto ai sensi del dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66. 2.
- La valutazione delle alunne e degli alunni con disturbi specifici dell'apprendimento tiene conto del piano didattico personalizzato predisposto dai docenti contitolari della classe ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170
- Nel caso di alunni che presentano bisogni educativi speciali (BES), i livelli di apprendimento delle discipline si adattano agli obiettivi della progettazione specifica, elaborata con il piano didattico personalizzato

AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA

Gli alunni vengono ammessi alla classe successiva della scuola primaria e alla prima classe della scuola secondaria di primo grado anche in presenza di livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione.

A seguito della valutazione periodica e finale, in presenza di livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione, la scuola avvisa tempestivamente le famiglie e autonomamente organizza specifiche misure e azioni per aiutare gli alunni a migliorare i loro livelli di apprendimento.

La non ammissione di un alunno alla classe successiva può avvenire solo in casi eccezionali con decisione presa all'unanimità dai docenti della classe e specificatamente motivata.

D.Lgs 62/2017

DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI

1. Gli obiettivi descrivono manifestazioni dell'apprendimento in modo sufficientemente specifico ed esplicito da poter essere osservabili. Ai fini della progettazione annuale, i docenti possono utilizzare gli obiettivi così come proposti dalle Indicazioni Nazionali oppure riformularli, purché espressi in modo che siano osservabili, che non creino ambiguità interpretative e in coerenza con i traguardi di sviluppo delle competenze

2. Gli obiettivi contengono sempre sia l'azione che gli alunni devono mettere in atto, sia il contenuto disciplinare al quale l'azione si riferisce.

a) l'azione fa riferimento al processo cognitivo messo in atto. Nel descrivere i processi cognitivi è dunque preferibile evitare l'uso di descrittori generici e utilizzare verbi quali ad esempio elencare, collegare, nominare, ecc.. In tal modo gli obiettivi sono espressi così da non ingenerare equivoci nei giudizi valutativi

b) i contenuti disciplinari possono essere di tipo fattuale (terminologia; informazioni; dati; fatti; ...), concettuale (classificazioni; principi; ...), procedurale (algoritmi; sequenze di azioni; ...) o metacognitivo (imparare a imparare; riflessione sul processo; ...). Nel repertorio di obiettivi scelti come oggetto di valutazione è importante che siano rappresentate in modo bilanciato le diverse tipologie.

I nuclei tematici delle Indicazioni Nazionali costituiscono il riferimento per identificare eventuali aggregazioni di contenuti o di processi di apprendimento.

I LIVELLI

IN COERENZA CON I DESCRITTORI ADOTTATI NEL MODELLO DI CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE.

Tabella 1 – *I livelli di apprendimento.*  *Differenti gradi di acquisizione*

Avanzato: l'alunno porta a termine compiti in situazioni note e non note, mobilitando una varietà di risorse sia fornite dal docente sia reperite altrove, in modo autonomo e con continuità.

Intermedio: l'alunno porta a termine compiti in situazioni note in modo autonomo e continuo; risolve compiti in situazioni non note utilizzando le risorse fornite dal docente o reperite altrove, anche se in modo discontinuo e non del tutto autonomo.

Base: l'alunno porta a termine compiti solo in situazioni note e utilizzando le risorse fornite dal docente, sia in modo autonomo ma discontinuo, sia in modo non autonomo, ma con continuità.

In via di prima acquisizione: l'alunno porta a termine compiti solo in situazioni note e unicamente con il supporto del docente e di risorse fornite appositamente.

Linee guida

LE DIMENSIONI

UNIFORMITÀ E STESSO LINGUAGGIO

OBBLIGATORIE

I livelli si definiscono in base ad almeno quattro dimensioni, così delineate:

- a) **l'autonomia** dell'alunno nel mostrare la manifestazione di apprendimento descritto in uno specifico obiettivo. L'attività dell'alunno si considera completamente autonoma quando non è riscontrabile alcun intervento diretto del docente;
- b) **la tipologia della situazione (nota o non nota)** entro la quale l'alunno mostra di aver raggiunto l'obiettivo. Una situazione (o attività, compito) nota può essere quella che è già stata presentata dal docente come esempio o riproposta più volte in forme simili per lo svolgimento di esercizi o compiti di tipo esecutivo. Al contrario, una situazione non nota si presenta all'allievo come nuova, introdotta per la prima volta in quella forma e senza specifiche indicazioni rispetto al tipo di procedura da seguire;
- c) **le risorse mobilitate per portare a termine il compito.** L'alunno usa risorse appositamente predisposte dal docente per accompagnare il processo di apprendimento o, in alternativa, Il Ministro dell'Istruzione 5 ricorre a risorse reperite spontaneamente nel contesto di apprendimento o precedentemente acquisite in contesti informali e formali;
- d) **la continuità nella manifestazione dell'apprendimento.** Vi è continuità quando un apprendimento è messo in atto più volte o tutte le volte in cui è necessario oppure atteso. In alternativa, non vi è continuità quando l'apprendimento si manifesta solo sporadicamente o mai.

SI PUO' integrare

VALUTAZIONE IN ITINERE

La valutazione in itinere, in coerenza con i criteri e le modalità di valutazione definiti nel Piano triennale dell'Offerta Formativa, resta espressa nelle forme che il docente ritiene opportune e che restituiscano all'alunno, in modo pienamente comprensibile, il livello di padronanza dei contenuti verificati.

FAQ

Valutazione in itinere	Come si valuta in itinere? La valutazione in itinere dovrà avere comunque carattere formativo e sarà via via coerente con la valutazione descrittiva.
Valutazione in itinere	E' possibile continuare con le valutazioni in itinere con scala numerica decimale sia per quest'anno scolastico che eventualmente in futuro, raccordando opportunamente i voti ai livelli di apprendimento (che compariranno nei documenti di valutazione intermedia e finale) mediante apposite rubriche valutative? L'ambito di intervento dell'Ordinanza è limitato, da norma, alla valutazione intermedia e finale. La soluzione prospettata è ovviamente possibile, agganciando comunque la valutazione in itinere agli obiettivi di apprendimento oggetto di quella particolare prova e ai descrittori. Progressivamente, è opportuno che le istituzioni scolastiche e gli insegnanti adottino, soprattutto per le prove più complesse, modalità di valutazione coerenti con la valutazione di tipo descrittivo delineata dalle linee guida.

FAQ

<https://www.istruzione.it/valutazione-scuola-primaria/faq.html>

Documento di valutazione	Per il primo quadrimestre, vista la ristrettezza dei tempi, è possibile utilizzare la scheda di valutazione degli scorsi anni e sostituire i voti con i livelli? Poi durante il secondo quadrimestre ci sarà più tempo per la declinazione degli obiettivi di apprendimento Il documento di valutazione utilizzato negli anni precedenti va adeguato, dal momento che non prevedeva la descrizione in base ai livelli indicati nella nuova normativa. Per il primo quadrimestre di quest'anno scolastico le Istituzioni Scolastiche possono correlare i livelli di apprendimento direttamente alle discipline. Gli insegnanti possono determinare i livelli anche in coerenza con le valutazioni in itinere già effettuate.
Obiettivi di apprendimento	Gli obiettivi di apprendimento da inserire nella scheda di valutazione vanno concordati a livello di team della singola classe o per classi parallele d'Istituto? Sono possibili entrambe le soluzioni. Dipende dalla situazione reale della singola istituzione scolastica.
Altro	Come possiamo modificare l'intero impianto della valutazione alla Primaria ad anno già iniziato e a primo quadrimestre quasi concluso, considerando anche che le delibere in Dipartimento, nel Collegio dei docenti e nel Consiglio di istituto sono già state effettuate ed inserite nel PTOF? Come precisato nella nota ministeriale del 4 dicembre 2020, in questa prima fase di applicazione della normativa, con riferimento alle valutazioni periodiche per l'anno scolastico 2020/21, le Istituzioni Scolastiche possono correlare i livelli di apprendimento direttamente alle discipline. Gli insegnanti possono determinare i livelli anche in coerenza con le valutazioni in itinere già effettuate.
Documento di valutazione	Si chiede se nel I quadrimestre a fronte dei tempi ristretti è consentito valutare ciascuna disciplina inserendo un unico giudizio/livello senza declinare gli obiettivi. Si

IL PERCORSO DELLA SCUOLA

- 1) *Informazione ai docenti*
- 2) *Riunioni per interclasse e/o dipartimenti*
- 3) *Definizione degli obiettivi essenziali di apprendimento che sono esplicito oggetto di valutazione per ogni classe e ogni disciplina dal curriculum d'Istituto («numero congruo» da definire) per ogni anno e disciplina*
- 4) *Correlazione degli obiettivi con i livelli (a) In via di prima acquisizione b) Base c) Intermedio d) Avanzato), nelle modalità che l'istituzione scolastica ritiene di adottare*
- 5) *Approvazione in Collegio e condivisione con la scuola secondaria di 1° grado*
- 6) *Aggiornamento PTOF in CdI*
- 7) *Pubblicazione sul sito*
- 8) *Trasposizione delle valutazioni in itinere (voti decimali) nel nuovo modello*
- 9) *Comunicazione alle famiglie*
- 10) *Formazione dei docenti*
- 11) *Riflessione approfondita sulla valutazione e sistematizzazione*